

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:	PAG.	
PRESIDENTE	1923	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1902)	1923	
PRESIDENTE	1923, 1924, 1925, 1926, 1934, 1935	
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935	
ZAGARI	1928, 1931	
PIERACCINI	1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1931, 1932, 1933, 1934, 1935	
FERRERI	1931, 1935	
SULLO	1932, 1934	
CHIOSTERGI	1934	
CHIARAMELLO	1935	
BAVARO	1935	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1519-B)	1935	
PRESIDENTE	1935, 1939, 1940	
VIGENTINI, <i>Relatore</i>	1935, 1940	
PIERACCINI	1936, 1938	
		DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 1937, 1938, 1939
		TUDISCO 1937, 1938
		ZAGARI 1938
		TURNATURI 1938
		MAROTTA 1938
		La seduta comincia alle 9,10.
		TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, Casoni, De Martino Carmine e Salizzoni.
		Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1902)
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari ».
		Di questo disegno di legge, come i colleghi ricorderanno, ci siamo occupati nelle precedenti sedute del 9 maggio, 26 settembre, 12 dicembre 1951: nella seduta, poi, del 5 corrente abbiamo approvato i primi tre

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

articoli. Dobbiamo ora passare all'esame dei successivi articoli.

Do lettura dell'articolo 4:

« I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1° ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano stati riconosciuti utili in misura più favorevole con provvedimento degli Istituti di previdenza e siano stati versati per intero i contributi dovuti.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributo di riconoscimento o di riscatto del servizio militare, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonché di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme statali ed è posto a totale carico dello Stato.

Gli iscritti agli Istituti di previdenza di cui al primo comma, i quali, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione al Monte pensioni, conseguono il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati, considerando i servizi con iscrizione al Monte pensioni come resi con iscrizione alla Sezione autonoma per gli insegnanti istituita con l'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914. L'onere relativo ai servizi resi con iscrizione al Monte pensioni è posto a carico dell'Istituto liquidatore ».

Sarebbe opportuno precisare che cosa si intende per « norme statali » com'è detto alla fine del primo comma.

TURNATURI, *Relatore*. Si vuole, con questa dizione, far riferimento alle norme stabilite per i dipendenti dello Stato. Effettivamente si tratta di una dizione molto infelice e per-

tanto propongo di sostituire l'ultimo periodo del primo comma col seguente: « Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato ed è posto a totale carico dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 che, con la modificazione proposta dal relatore, viene ad essere così formulata:

« Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonché di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato ed è posto a totale carico dello Stato ».

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso articolo sul quale non sono stati presentati emendamenti e di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo articolo 15 è valutabile in pensione a carico dello Stato, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato):

Do lettura dell'articolo 7:

« Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza è liquidato per tutto il servizio utile con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e l'onere relativo è ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. A tali effetti il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni è considerato come servizio di Stato.

La valutazione dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti comunali si effettua in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

ogni caso in base alle norme dei regolamenti medesimi.

Resta in facoltà dei detti insegnanti di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato.

Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i comuni delle quote poste a loro carico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione posteriormente al 31 dicembre 1933, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione ai regolamenti stessi a decorrere dal 1° ottobre 1948.

Le norme di cui al presente articolo si applicano pure ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'articolo 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero già risolto i loro rapporti con l'insegnante mediante la concessione del trattamento di quiescenza spettante a norma dei propri regolamenti, oppure mediante la restituzione dei contributi versati, i servizi resi agli enti stessi e allo Stato possono essere cumulati purché l'interessato ne faccia domanda entro novanta giorni dalla definitiva cessazione dal servizio, impegnandosi a rimborsare all'ente l'importo dei contributi o dell'indennità ovvero quello delle rate di pensione riscosse contemporaneamente alla percezione di stipendi pensionabili, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può effettuarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, nel periodo che l'ente caso per caso riterrà di stabilire ».

A questo articolo gli onorevoli Turnaturi, Ferreri, Tudisco e Sullo hanno proposto un

emendamento diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Per coloro che sono stati già collocati a riposo, la detta facoltà può esercitarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

TURNATURI, *Relatore*. Si tratta di riaprire i termini per coloro che, essendo andati in pensione in precedenza, non potrebbero avvalersi della facoltà concessa da questo articolo 8. Occorre tener presente, infatti, che questo articolo fu formulato quattro anni fa e noi intendiamo appunto estendere la validità dell'articolo 8 anche a coloro che in questo frattempo sono stati collocati a riposo. L'emendamento è stato concordato con il Governo ed anche con colleghi dell'opposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con l'aggiunta ora illustrata dal relatore che, come i colleghi hanno udito, è accettata dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale con percezione di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, si applicano le disposizioni contenute nei primi tre articoli della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Il pagamento della pensione, ove non sia stato già sospeso, cessa a partire dalla prima rata con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della successiva riassunzione.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge sono sospesi i recuperi in corso di quote di pensione, disposti ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ai fini della applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si computano i versamenti già effettuati al Monte pensioni ai sensi del citato articolo 69 ».

Non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto anteriormente al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « quando il diritto alle due pensioni sia sorto anteriormente al 1° ottobre 1948 » con le altre: « quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 ».

TURNATURI, *Relatore*. Anche in questo caso si tratta di una formulazione concordata col Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 10 che, con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, d'accordo col Governo, viene ad essere così formulato:

« È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1° ottobre 1948 e almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata ».

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 11.

« I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal Provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente dipendono.

Il Provveditore agli studi, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'insegnante, liquida, in via provvisoria, il trattamento di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221 ».

(È approvato).

ART. 12.

« I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero provvede alla liquidazione delle pensioni definitive e trasmette gli atti alla Corte dei conti, per la registrazione dei

decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione della pensione ».

(È approvato).

ART. 13.

« Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti dei giardini d'infanzia all'estero, alle direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex colonie italiane, mantenuti dallo Stato ».

(È approvato).

ART. 14.

« Nei confronti degli insegnanti che al momento della cessazione del servizio appartengono al ruolo coloniale istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, nonché delle direttrici e delle ex insegnanti dei giardini d'infanzia delle ex colonie italiane di cui all'articolo precedente, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero dell'Africa italiana.

In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi dagli insegnanti di cui al comma precedente con assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, a termini dell'articolo 11 del regio decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il Ministero dell'Africa italiana è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto predetto.

Nei confronti degli insegnanti che dal ruolo coloniale siano stati o vengano trasferiti in altro ruolo statale e nei confronti dei direttori centrali, il Ministero competente alla liquidazione del trattamento di quiescenza subentra nei diritti di cui al precedente comma verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli insegnanti dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero degli affari esteri ».

(È approvato).

ART. 15.

« A decorrere dal 1° ottobre 1948 è assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie di personali cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta, nonché a favore delle loro vedove ed orfani:

1°) insegnanti delle scuole elementari pubbliche mantenute dai comuni o dallo Stato;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

2°) insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia, mantenuti all'estero dallo Stato;

3°) insegnanti delle scuole elementari, direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex colonie italiane.

La spesa relativa grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'onere delle pensioni e delle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi dal Monte pensioni a favore di titolari diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo è assunto, a decorrere dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti di cui al precedente articolo 5. ».

(È approvato).

ART. 16.

« Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato deve, a norma del precedente articolo 15, assumere l'onere delle quote già facenti carico al Monte pensioni, il pagamento integrale della pensione è dell'assegno di caroviveri viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso gli enti debitori delle quote a loro carico. Tali quote sono anticipate nell'ammontare che risulta corrisposto al 30 settembre 1948.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato, Monte pensioni ed altri enti per le quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato per intero dallo Stato, a norma dell'articolo 64 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari ».

(È approvato).

ART. 17.

« Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° ottobre 1948, il diritto a conseguire l'indennità o la pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti, sia per le loro vedove od orfani, in base alle norme che regolavano il trattamento di quiescenza dell'insegnante alla data della sua cessazione dal servizio. Nei casi anzidetti, qualora il diritto a trattamento di quiescenza sorga in data posteriore al 1° ottobre 1948, la liquidazione viene effettuata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.»

(È approvato).

ART. 18.

« Le domande di riscatto dei servizi di cui all'articolo 76 dell'ordinamento del Monte

pensioni, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sarà provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948.

I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1° ottobre 1948, anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato ».

(È approvato).

ART. 19.

« Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità si detrae una quota proporzionale al maggior numero di anni di cui l'interessato beneficia per effetto del servizio prestato in detti asili ».

(È approvato).

ART. 20.

« I contributi dovuti e non corrisposti al Monte pensioni dagli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, nonché quelli degli enti dai quali gli insegnanti stessi dipendevano, sono dovuti allo Stato ».

(È approvato).

ART. 21.

« I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato al 30 settembre 1948. In mancanza della domanda detto rimborso viene eseguito all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza ».

(È approvato).

L'onorevole relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 21-bis:

« I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, sono riconosciuti:

per intero, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 75 per cento, per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952 ».

TURNATURI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 21-bis si richiama all'ordine del giorno che, come i colleghi ricorderanno, la nostra commissione votò nella seduta del 12 dicembre 1951. Tale ordine del giorno era del seguente tenore:

« La IV Commissione, finanze e tesoro, della Camera dei deputati, nel passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 1902, concernente il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari, approva il seguente criterio: gli insegnanti elementari abbiano diritto al trattamento di previdenza integrale calcolato in base agli anni di servizio prestato, anche anteriormente al 1942 e che a tal fine l'E. N. P. A. S. debba essere messo in grado di far fronte agli oneri da ciò derivanti ».

In questo frattempo, come relatore della presente legge, ho avuto dei contatti con il Ministero del tesoro e con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali (E. N. P. A. S.) allo scopo di trovare una soluzione concreta al voto espresso nell'ordine del giorno che ho letto. Per raggiungere tale obiettivo, però, sarebbe stato necessario attribuire all'E. N. P. A. S. la quasi totalità delle disponibilità del Monte pensioni che assommavano a lire 9.200.828.000. Senonché il Tesoro si oppose ad una tale soluzione in quanto una parte della disponibilità effettiva del Monte pensioni era già stata incamerata di fatto dallo Stato che si era astenuto dal versare al Monte stesso una parte delle quote dovute. Si è pertanto trovata una linea di accordo nel senso di attribuire all'E. N. P. A. S. tre milioni e 300 mila lire per gli oneri maggiori che viene ad assumere per la corresponsione, indicata appunto nell'articolo 21-bis, da me proposto, della buonuscita integrale per i casi di cessazione del servizio a partire dal 1° settembre 1952 e in ragione del 75 per cento per i casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1949 al 31 agosto 1952.

ZAGARI. Francamente, io ritenevo che ci fossero le condizioni per corrispondere la buonuscita in misura integrale a tutti senza la discriminazione indicata nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore.

PIERACCINI. Anch'io sono d'accordo con l'onorevole Zagari e ritengo che l'ordine del giorno citato dall'onorevole Turnaturi impegnasse la Commissione ad una soluzione integrale del problema e non prevedeva certo detrazioni a danno di alcuno. Del resto, i colleghi ricorderanno che a tale ordine del giorno si giunse dopo una elaborata discussione anche in sede di un Comitato ristretto. Tale ordine del giorno fu poi approvato alla quasi unanimità, dopo che il relatore ebbe chiarito esplicitamente il significato del voto. Io ho sott'occhio i verbali stenografici della seduta della nostra Commissione del 12 dicembre 1951 da cui risulta chiaramente la volontà dei commissari, espressa nonostante che il Sottosegretario onorevole Martinelli avesse manifestato la propria opposizione, motivata appunto dal fatto che io ed altri colleghi avevamo inteso invitare la Commissione a dare integrale soddisfazione agli insegnanti elementari.

A conferma di ciò, vi leggo quanto disse l'onorevole Ferreri alla fine di un suo intervento, nella citata seduta del 12 dicembre 1951: « Infine », egli disse « l'E. N. P. A. S. se dovrà provvedere anche all'indennità di buonuscita integrale ai maestri, potrebbe essere coperto anche con versamenti di rate periodiche regolabili. Questo Istituto come tutti gli altri, del resto, è un po' in crisi a causa dell'inflazione monetaria e tutti gli istituti stanno appunto ricostituendo il loro patrimonio e le loro riserve. Ecco le ragioni per le quali ho firmato l'ordine del giorno ».

Potrei continuare, ma tedierei troppo la Commissione. Ripeto, la discussione si fondò proprio sul significato dell'ordine del giorno e cioè di provvedere l'E. N. P. A. S. dei mezzi indispensabili per far fronte agli impegni che derivavano dall'approvazione di questa legge. Anche allora da molti colleghi si sostenne, fra l'altro, che l'E. N. P. A. S. avrebbe dovuto far fronte a questi impegni senza ulteriori contributi dello Stato, o al massimo versando tutte le quote che invece lo Stato avrebbe dovuto incamerare. In un altro mio intervento, sempre in quella seduta, io dissi: « Perché abbiamo tolto, dietro suggerimento dell'onorevole Ferreri, il cenno concernente il limite di 9 miliardi dall'ordine del giorno? Proprio perché l'onorevole Ferreri, l'onorevole Sullo ed io, abbiamo fatto notare, durante precedenti discussioni ed anche adesso, che, probabilmente, sarà sufficiente anche una somma minore. Se noi, con un ordine del giorno, dichiariamo di essere favorevoli ad accordare entro quel limite tutte le richieste, evidentemente

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

rendiamo più difficile questa discussione che invece rimane aperta. Noi possiamo riesaminare attentamente la questione con l'E. N. P. A. S. e vedere se possiamo concedere anche meno di quanto abbiamo prima dichiarato ».

Noi, dunque, sostenevamo, come sostenevamo tuttora, e come dianzi ha sostenuto l'onorevole Zagari, che è possibile far fronte a questi impegni senza ulteriori versamenti da parte dello Stato. Vorrei poi aggiungere che al riguardo vi è anche di più, perché l'onorevole De Martino Alberto, fra la serie dei precedenti, citò anche quello della introduzione della buonuscita che fu prima concessa ai ferrovieri e successivamente estesa agli altri impiegati dello Stato. E mi sembra che ciò sia avvenuto per quanto riguarda i ferrovieri, nel 1913. Allorquando fu istituita la buonuscita godettero di tale vantaggio anche coloro che evidentemente non avevano fatto al riguardo alcun versamento.

TURNATURI, *Relatore*. Non coloro, però, che non avevano compiuto dieci anni di servizio.

PIERACCINI. Si tratta di maestri che hanno compiuto più di dieci anni di servizio e fra l'altro hanno sempre pagato il 2 per cento e non mi pare il caso di ritornare sull'argomento. Con tutti i precedenti cui ho fatto cenno, appare chiarissimo il significato della frase contenuta nell'ordine del giorno: « Gli insegnanti elementari abbiano diritto al trattamento di previdenza integrale calcolato in base agli anni di servizio prestato, anche anteriormente al 1942, e che a tal fine l'E. N. P. A. S. debba essere messo in grado di far fronte agli oneri da ciò derivanti ». A me sembra che non vi possano essere dubbi di sorta circa l'interpretazione, ed, a mio avviso, esiste una preclusione che impedisce di tornare indietro e di riesaminare quanto è stato già deciso. Io vorrei fare appello non alla preclusione formale, ma soprattutto al senso di responsabilità della Commissione, altrimenti i nostri lavori perderebbero il loro carattere di serietà se si dovesse tornare ogni volta su quanto è stato già discusso e deciso. Io ritengo, onorevole Presidente, che il criterio dell'uguaglianza di trattamento tra gli impiegati statali e i maestri debba intendersi esteso sia al trattamento di quiescenza che al trattamento di previdenza e di buonuscita. Di quanto affermo danno atto tutti i verbali della Commissione redatti nelle precedenti sedute. Ricordo che a questo criterio si oppose l'onorevole Martinelli, ed io ritengo che faremmo un atto di ingiustizia contro i ma-

stri se si dovesse decidere in senso contrario all'ordine del giorno approvato. Quindi non solo sono contrario all'emendamento dell'onorevole Turnaturi, ma torno a ripetere che se si dovesse prendere una nuova decisione ciò violerebbe il principio affermato dalla Commissione stessa in un ordine del giorno già approvato.

TURNATURI, *Relatore*. Vorrei replicare all'onorevole Pieraccini che quanto egli afferma sussiste, però nello stesso ordine del giorno mentre si dice: « Gli insegnanti elementari abbiano diritto al trattamento di previdenza integrale calcolato in base agli anni di servizio prestato, anche anteriormente al 1942 », si aggiunge: « e che a tal fine l'E. N. P. A. S. debba essere messo in grado di far fronte agli oneri da ciò derivanti ». In altri termini, era implicito l'obbligo per la Commissione finanze e tesoro di assicurare i mezzi all'E. N. P. S. al fine di metterlo in grado di far fronte a detti oneri. E non è per bizantinismo che io debbo far rilevare che l'ordine del giorno parla anche di riconoscimento del diritto al trattamento di previdenza integrale senza fare distinzione tra coloro che sono in servizio e coloro che non sono più in servizio.

PIERACCINI. Mi dispiace, ma al riguardo ci sono i verbali che sono ben chiari.

TURNATURI, *Relatore*. Debbo poi aggiungere che lo spirito dell'ordine del giorno era il desiderio sincero di poter garantire a tutti la stessa misura del trattamento di previdenza; senonché il Tesoro ha fatto chiaramente intendere che, qualora si fosse voluto applicare integralmente il principio, avrebbe fatto presente che, a termini dell'articolo 81 della Costituzione, manca la copertura della spesa. Infatti, se si dovesse garantire il pagamento dell'indennità di buonuscita nella misura integrale per coloro che sono in servizio, l'onere globale per l'E. N. P. A. S. ammonterebbe a 7 miliardi e più; qualora invece si dovesse provvedere anche per coloro che non sono più in servizio, l'onere ammonterebbe a 9 miliardi e più. Per poter provvedere ai bisogni che si presenterebbero in quest'ultima ipotesi, l'E. N. P. A. S. dovrebbe far fronte prelevando anche quella parte di somme che il Tesoro ha già incamerato anche per altri dipendenti dello Stato. È per questo che il Governo sostiene che vi sia preclusione ai termini dell'articolo 81 della Costituzione. Ecco perché ho proposto una soluzione transattiva che ha il pregio anzitutto di riferirsi a precedenti legislativi come a quello che riguarda l'istituzione dell'indennità di buonuscita ricordata dall'onorevole

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Pieraccini, e, infine, di tener conto di una considerazione di ordine morale. Ripeto, se si fosse avuta la possibilità di poter corrispondere a tutti l'indennità di buonuscita integrale, sia ai maestri in servizio sia a coloro che non sono in servizio, ciò sarebbe stata una buona cosa, ma purtroppo questa possibilità dal punto di vista finanziario non sussiste. Si è posto, quindi, il problema: è giusto pregiudicare gli interessi di coloro che sono ancora in servizio per non danneggiare coloro che si trovano ormai in posizione di quiescenza? A me non pare che sia giusto, in quanto coloro che sono già in pensione hanno versato contributi in misura notevolmente inferiore ai versamenti effettuati da coloro che sono attualmente in servizio ai fini della costituzione delle riserve matematiche.

Quelli, ad esempio, che andranno in pensione tra dieci anni avranno versato contributi in misura notevolissima per la ricostituzione delle riserve matematiche ed è evidente che abbiano diritto ad un trattamento equo e integrale per quanto riguarda l'indennità di buonuscita. Non dimentichiamoci, onorevoli colleghi, che le riserve matematiche sono state falcidiate dalla svalutazione e dopo la guerra sono state notevolmente ridotte. Inoltre, i maestri contribuiscono alla ricostituzione delle riserve matematiche non soltanto per la loro categoria ma per l'intera classe degli statali. È per queste ragioni che mi sono indotto a proporre questa soluzione transattiva in base alla quale con una somma di circa 3 miliardi si potrà far fronte al pagamento della indennità di buonuscita a coloro che sono già in pensione. In tal modo, noi daremo all'E. N. P. A. S. i mezzi necessari per fronteggiare gli oneri che si sono maturati non appena verrà approvata questa legge. Per quanto riguarda gli oneri futuri, quelli che si matureranno in avvenire, l'E. N. P. A. S. potrà farvi fronte attraverso le ricostituende riserve matematiche anche con il contributo di tutta la classe degli statali, della quale naturalmente fanno parte anche i maestri elementari. Io temo, che se questa legge non dovesse essere approvata col pieno consenso del Governo, il Senato non l'approverà. Ricordo che la Commissione speciale di ratifica per ben due volte ratificò il decreto legislativo 1066 del 7 maggio 1948 nel senso proposto da un nostro ordine del giorno e il Senato per ben due volte restituì il decreto legislativo alla Camera, non approvando il principio che noi avevamo affermato.

Ora, per evitare questo dissidio fra Camera e Senato, ho proposto questa soluzione transattiva, sicuro in questo modo di servire i veri interessi della classe magistrale. Gli interessati mi fanno pervenire ogni giorno lettere di sollecitazione per l'approvazione di questa legge. Se volessimo avere causa vinta, potremmo anche far approvare la legge in Assemblea, come l'opposizione vorrebbe, ma non faremmo un servizio alla classe magistrale. Del resto vorrei ricordare all'onorevole Pieraccini, che quando io ventilai questa soluzione transattiva, egli oppose un netto rifiuto alla soluzione del 50 per cento. Adesso che io propongo tale soluzione, credo che l'opposizione possa in coscienza accettarla, anche e soprattutto nell'interesse della classe magistrale.

PIERACCINI. Se si riesaminano i precedenti, risulta che la buonuscita fu prima concessa ai ferrovieri e successivamente fu estesa agli altri impiegati dello Stato e che lo stesso criterio il Governo ha tenuto quando ha esteso la buonuscita ai pensionati dello Stato. Costoro senza aver versato nulla, hanno liquidato la buonuscita. Ciò è confermato dallo stesso relatore, il quale fa il caso dei maestri che avevano raggiunto i 10 anni di servizio. Essendo stata istituita allora la buonuscita, vuol dire che non avevano pagato nulla. Resta quindi confermato quanto ha dichiarato l'onorevole De Martino Alberto circa una linea di azione costante.

Mi preme di far rilevare che se è vero che verso il 75-80 per cento personalmente ero stato meno rigido in linea privata, tuttavia questo era avvenuto perché si diceva che l'E. N. P. A. S. non poteva far fronte all'integrale pagamento della buonuscita. Ritengo che l'onorevole Zagari potrà dimostrare che l'E. N. P. A. S. è in grado di far fronte all'onere derivante dall'accoglimento del trattamento integrale senza ulteriori versamenti. Ciò significa che non esiste alcun ostacolo.

Torno a ripetere che, se si vogliono fare considerazioni morali, io dovrei allora pregare i numerosi firmatari dell'ordine del giorno, di essere coerenti con se stessi. Si può discutere quanto si vuole, ma l'ordine del giorno è estremamente preciso. Quando esso dice che l'E. N. P. A. S. deve essere messo in grado di far fronte agli oneri derivanti dall'ordine del giorno stesso, stabilisce un impegno per il Governo e per la Commissione di trovare tale soluzione. Tanto è vero che — torno a ripetere — questa fu la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario, al quale l'onorevole Sullo disse: «Le richieste possono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

essere contenute nell'ambito del Monte pensioni e si provvederà con la consistenza patrimoniale di esso, superando così l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione. Certamente le richieste dell'E. N. P. A. S. devono essere contenute nei limiti della consistenza patrimoniale, quindi anche quelle già assorbite dallo Stato. « Qualora venga dimostrato che l'E.N.P.A.S. chiede troppo, si potrà fare un taglio rispetto a queste richieste. Sono perciò contrario alla proposta di sospensione fatta dal Governo ».

Quindi resta chiaro che la Commissione approvò almeno il principio che nei limiti della consistenza patrimoniale del Monte pensioni si doveva far fronte a questi impegni. Ora, invece, si vuole dare meno, perché vi è una parte che il Tesoro incamera ingiustamente.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non incamera niente.

PIERACCINI. Io dico di sì. La consistenza del Monte pensioni è di 9 miliardi. L'E. N. P. A. S. invece ne ha 3 soltanto. Poi vi è una parte che resta alla Sezione autonoma, e di questa non si discute, ma è chiaro che la restante parte sarebbe sufficiente. Anche ammessa la tesi della consistenza di 7 miliardi, il Monte pensioni sarebbe in grado di far fronte agli impegni.

Quindi, siamo nei limiti della consistenza del Monte, di cui la Commissione parlò e su cui votò. Torno a ripetere che, a mio parere, sarebbe una vera ingiustizia e cosa non troppo corretta da un punto di vista perfino formale, il modificare, oggi, il voto della Commissione finanze e tesoro.

ZAGARI. Vorrei porre due quesiti all'onorevole Sottosegretario di Stato.

Qualora il Governo pretenda la metà della somma totale del Monte pensioni, non si considera già soddisfatto dal fatto che con questa legge vengono estinti 4 miliardi 672 milioni e 824 mila lire, cioè rimangono solo 5 miliardi? E questo sarebbe il 50 per cento dell'ammontare del Monte pensioni.

Secondo quesito: Qualora si dividano i restanti 5 miliardi nei 2 miliardi che vanno alla Cassa autonoma degli istituti di previdenza, e nei 3 miliardi che rimangono all'E. N. P. A. S., non dimostrano i calcoli — come mi pare che dimostrino — che con questi 3 miliardi vi sia la possibilità di soddisfare completamente tali esigenze, che, secondo noi, rispondono ad un canone fondamentale di giustizia?

FERRERI. Siccome l'onorevole Pieraccini ha ricordato l'ordine del giorno che abbiamo votato la volta scorsa, io credo opportuno che la Commissione sottolinei la cautela con

la quale tale ordine del giorno è stato compilato. Infatti esso parla di approvare un certo criterio, non di approvare una norma. E il criterio stesso è sottoposto a due condizioni. La prima è quella di andare incontro al desiderio di corrispondere integralmente il premio di buonuscita ai maestri elementari. La seconda, quella che adesso opera, è che l'E. N. P. A. S. sia messo in condizione di far fronte agli oneri che da ciò deriverebbero. Sarà bene tener presente che queste somme di 9 miliardi, di 7 e di 5 miliardi che risultano come stima del patrimonio netto del Monte, derivano da diversi addendi. Per esempio, vi è un credito che il Monte pensioni vanta verso il Ministero della pubblica istruzione per la quota di integrazione delle pensioni. Ora è evidente che se dal 1° ottobre 1948 queste pensioni passano a carico dello Stato, il credito del Monte pensioni verso lo Stato si estingue. Pertanto sono convinto di non peccare di incoerenza come firmatario dell'accennato ordine del giorno quando, dopo vari studi e calcoli, qualcuno dei quali per sua natura incerto, come quello della riserva matematica necessaria a far fronte a detti oneri, quando, dicevo, accettò questo emendamento con sicura coscienza di non contravvenire alla firma posta nell'ordine del giorno. Anzi, confido che il Governo dica se con questa somma (che è quanto il Monte pensioni può dare senza intaccare il proprio patrimonio e lasciando coperta anche la riserva matematica della Sezione autonoma) può accettare il 75 per cento per quelli che vanno in pensione prima del settembre 1952 e dopo l'ottobre del 1948. A mio giudizio, l'E. N. P. A. S. sarà in grado di pagare il 75 per cento a quelli che sono andati in pensione, ma resterà forse totalmente scoperto per quanto riguarda la formazione della riserva matematica per coloro che vanno in pensione dopo il 1° settembre 1952. E se è vero quanto ha detto l'onorevole relatore, che adesso i maestri concorrono notevolmente a costituire le riserve per l'indennità di buonuscita, bisogna tener presente che nel 1953-54 altre unità andranno a riposo, quindi altre unità prenderanno il premio di buonuscita, senza che il loro concorso possa essere abbastanza elevato ai fini della formazione della somma che ritirano sotto forma di indennità di buonuscita.

Vista la questione sotto tutti gli aspetti, la soluzione proposta oggi, cioè di considerare in una maniera transattiva la posizione dei maestri che sono andati a riposo dal 1948 al 1952 e in una maniera integrale la posizione di quelli che andranno a riposo dal

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

1° settembre 1952, tale soluzione rappresenta qualche cosa di equo. Per cui raccomando di accettare il criterio stesso, a meno che il Governo non voglia suggerirne uno migliore.

SULLO. L'onorevole Pieraccini ha citato un mio intervento, in occasione dell'approvazione dell'ordine del giorno, che suggerirebbe un criterio direttivo per la formulazione degli articoli e degli emendamenti. Devo precisare all'onorevole Pieraccini che le altre volte ho parlato con riferimento generico alla situazione in cui si doveva inquadrare il problema, ma non ho mai trattato specificatamente del problema di coloro che sono già andati in pensione.

PIERACCINI. Ho qui il testo della seduta del 26 settembre 1951.

SULLO. Io conosco i termini della questione. So che soltanto per il pagamento dell'indennità di buonuscita al cento per cento per coloro che sono già andati in pensione si dovrebbe spendere una somma di circa 3-4 miliardi. Quindi sarebbe assorbita quasi tutta la quota che va all'E. N. P. A. S., senza considerare tutto quello che bisognerebbe dare dopo. Sarei lietissimo se si potesse dare il 100 per cento della buonuscita a tutti gli insegnanti elementari.

PIERACCINI. Onorevole Sullo, ella disse che agli insegnanti elementari avrebbe potuto essere corrisposta tutta l'indennità di buonuscita...

SULLO. È esatto. Ma non mi riferivo a quelli che già sono andati in pensione. Non è questa l'interpretazione che possa essere data di quella frase. Desidererei ancora adesso che potesse essere data una soluzione globale e generale, ma né il mio ordine del giorno né il mio intervento parlava di coloro che sono già pensionati. Per debito di coscienza e di lealtà debbo dire però che la questione di quelli che sono andati in pensione fino ad ora non era stata ancora posta.

Faccio a questo punto un ragionamento un po' superficiale: se il Governo accetta e si impegna a sostenere al Senato il compromesso ideato e sostenuto dal nostro collega Turnaturi, del quale è bene porre in luce tutta l'attività per giungere ad un risultato che i maestri elementari possono considerare soddisfacente, in questo caso tranquillamente io voterò per l'emendamento Turnaturi, giacché ritengo che gli insegnanti elementari possano essere contenti, soprattutto di vedere definito questo spinoso problema. Ma se il Governo non accetta questo compromesso, dichiaro allora che voterò qualunque emendamento integrativo, anche con la clausola della retroatti-

vità, perché una volta che non siamo d'accordo per tale questione col Governo, io allora mantengo la mia posizione. Questa è la mia dichiarazione di voto.

TURNATURI, *Relatore*. Desidero chiarire che la soluzione transattiva da me proposta partiva da questo presupposto, che il Governo aderisse alla nostra tesi: altrimenti non avrei presentato i noti emendamenti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Avevo rilevato che l'oggetto dell'emendamento Turnaturi avrebbe potuto essere meglio discusso in sede di esame dell'articolo 27, perché le due questioni sono collegate. L'onorevole Pieraccini ha ricordato l'opposizione del Sottosegretario Martinelli all'ordine del giorno votato dalla Commissione, avendo il Sottosegretario ispirato tale sua opposizione ad un preciso criterio: la legge esaminata dalla Commissione riguardava il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari e quindi non si sarebbe dovuta discutere materia diversa quale quella della previdenza. Senonché, che cosa era accaduto? Che il Senato, con il suo articolo, aveva incrinato questa situazione, giacché alla lettera b) dell'articolo 27 aveva approvato il seguente comma: « All'E.N.P.A.S. per lire un miliardo e 165 milioni per incrementare il fondo per buonuscita da corrispondere agli insegnanti elementari ecc. ». Cosicché in questa legge che avrebbe dovuto disciplinare soltanto il trattamento di quiescenza, si introduceva anche una materia nuova. Ci siamo così trovati di fronte alla situazione che hanno illustrato gli onorevoli Turnaturi e Sullo.

Vi sono state, pertanto, delle trattative fra il Governo e il comitato ristretto. Il Governo si sarebbe dovuto irrigidire nella difesa del progetto approvato dal Senato, oppure avrebbe dovuto aumentare la somma, portandola a circa 3.300 milioni, che con gli altri due miliardi da attribuirsi alla Sezione autonoma avrebbero assorbito quanto è oggi a disposizione del Monte pensioni? Questo è il punto della questione. Si è giunti a questo compromesso: il Governo consente che all'E.N.P.A.S., invece di 1.650 milioni siano corrisposti 3.300 milioni, a condizione però che esso sia sollevato da quanto è detto nell'ultima parte dell'ordine del giorno, e cioè che l'E.N.P.A.S. debba esser posta in grado di far fronte agli oneri da ciò derivanti.

Questa la situazione. Ora, il Governo — e qui rispondo all'onorevole Sullo — è disposto ad accedere all'emendamento Turnaturi, salvo la misura, purché non debba, come ho

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

detto, addossarsi un'eventuale integrazione nei confronti dell'E.N.P.A.S.. Il Governo insomma rinuncia totalmente alla somma, purché questa passi all'E.N.P.A.S. Fatti cioè i conti, il Governo aderisce a che la valutazione dei servizi anteriori al 1° settembre 1952 sia considerata per il 50 per cento, a coloro che sono andati in quiescenza fino a quell'epoca, avendo maturato il sessennio di iscrizione; per intero, a chi andrà in pensione successivamente a quella data.

In tali termini, aderisco all'emendamento dell'on. Turnaturi.

PIERACCINI. Cioè non aderisce.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Questo è l'accordo ed io non posso deviare da esso. Faccio presente che se tale compromesso non dovesse essere accolto, il Governo sarebbe costretto ad irrigidirsi sul disegno di legge quale è stato approvato dal Senato.

Sono stati richiamati durante la discussione dei precedenti sia dall'onorevole Turnaturi, sia dall'onorevole Pieraccini: ci troviamo cioè di fronte a precedenti diversi; ma i precedenti richiamati dall'onorevole Turnaturi rispondono alla realtà.

Debbo far presente che, per l'articolo 15 già approvato, assumendosi lo Stato l'onere delle pensioni agli insegnanti dal 1948, esso va incontro ad un onere di 10 miliardi circa, riscuotendo per contro l'ammontare della ritenuta del 6 per cento sullo stipendio medio di 25 mila lire mensili, ammontare che, moltiplicato per i 150 mila maestri, viene a dare un importo di 2 miliardi e 700 milioni (quindi con una ritenuta media per insegnante di lire 18.000 annue). Non credo quindi che allo Stato possa richiedersi sacrificio maggiore. In tal modo noi risolviamo una annosa questione che deve pure essere risolta con quella sollecitudine che la classe domanda, oserei dire, esige.

TURNATURI, *Relatore*. Vorrei esporre all'onorevole Sottosegretario ed ai colleghi che sono intervenuti nella discussione, quale è stato lo spirito che ha animato il mio emendamento.

Avevo già detto che la Commissione finanze e tesoro, nell'approvare l'ordine del giorno di cui è stata data precedentemente lettura, intendeva riaffermare il principio che agli insegnanti elementari venisse riconosciuto il servizio prestato anteriormente al 1° settembre 1942.

Allora il rappresentante del Governo si preoccupò della copertura. Onesta e giusta preoccupazione, che del resto tutti noi con-

dividiamo. Ma vorrei anche chiedere all'onorevole Sottosegretario quali difficoltà si potrebbero avere se, ferma rimanendo la cifra di 3 miliardi e 300 milioni da destinare all'E. N. P. A. S., si elevasse dal 50 al 75 per cento la misura del riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1° settembre 1942. Si tratterebbe non più di un onere che riguarda il Tesoro, ma di un onere gravante sul bilancio dell'E. N. P. A. S.

A questo punto sorge una domanda: può l'E. N. P. A. S. addossarsi l'onere del 75 per cento? Questo è il nocciolo della questione. Io ritengo di sì, (ed è per questo che ho proposto la misura del 75 per cento, e non del 100 per cento o del 50 per cento) in quanto sono persuaso che, addossando all'E. N. P. A. S. l'onere del 75 per cento, non lo graviamo di un onere insopportabile.

Una volta dimostrata la possibilità per l'E. N. P. A. S. di assumersi questo onere, al Tesoro dovrebbe essere indifferente una soluzione o l'altra, ferma restando la cifra già stabilita.

L'E. N. P. A. S. ha avuto, anche per il passato, i contributi dei maestri che sono già in pensione. Ecco lo spirito conciliativo, equitativo della mia proposta. Se a questi contributi si aggiungono le somme da versare ora all'E. N. P. A. S., si viene a dare all'Istituto, un contributo che uguaglia quasi la somma da corrispondersi agli insegnanti elementari già in pensione.

Il problema, a mio giudizio dovrebbe porsi in altri termini: l'E. N. P. A. S. ha la possibilità di garantire il riconoscimento integrale dei servizi anche per coloro che andarono in pensione dopo il settembre del 1942? Io sono sicuro che l'E. N. P. A. S. può far fronte agli oneri di cui si è parlato.

Il problema si dovrebbe porre per il futuro, e cioè per l'onere che maturerebbe anno per anno (un miliardo e 200 milioni solo per gli insegnanti). Ma anche su ciò affermo che l'E. N. P. A. S. potrà fronteggiare l'onere, in quanto l'Ente accantona lo 0,48 per cento dell'intera somma che ogni anno viene versata al Fondo di previdenza, per la sostituzione della riserva matematica.

Oltre a questa considerazione, ve ne è un'altra.

La base contributiva degli iscritti all'Opera di previdenza, aumenta ogni anno. È imminente l'ingresso nell'E. N. P. A. S. di tutta la classe degli avventizi. Questo fatto, indubbiamente, darà un sollievo notevole al Fondo di previdenza, e all'E. N. P. A. S. la possibilità di fare questa forma di compen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

sazione con la classe magistrale. Perché qui si tratta proprio di una compensazione: la classe magistrale ha versato più delle altre; dal 1942 ha contribuito a ricostituire l'intera riserva matematica per tutta la famiglia degli statali. Ora, è la volta dell'altra parte, a dover dare un aiuto alla classe magistrale.

Quindi, proposta equitativa, non soltanto per coloro che sono già in pensione, ma anche per coloro che vi andranno.

Difendo, pertanto, la mia proposta, perché so che è la migliore, quella più facilmente realizzabile, che non viene a dare scosse pericolose all'E. N. P. A. S., che si ripercuoterebbero a danno degli statali, né viene a danneggiare i diritti legittimi della classe magistrale.

Quindi, prego l'onorevole Sottosegretario di dare la sua adesione alla mia proposta, perché diversamente mi vedrei costretto a ritirare l'emendamento ed a presentarne un altro, con il quale si potrebbe proporre la soluzione integrale, secondo lo spirito dell'ordine del giorno che ho già citato.

La mia proposta transattiva parte dal presupposto che il Governo la accetti. Rimanendo ferma la misura della somma da attribuire all'E. N. P. A. S., riterrei che il Governo non dovrebbe avere la preoccupazione della copertura. Lo pregherei, pertanto, di accettare la mia proposta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Mi spiace di non poter aderire alle insistenze dell'onorevole Turnaturi, ma egli sa dopo quali e quanti colloqui e sforzi siamo arrivati a questa formula transattiva: devo insistere per il 50 per cento e non per altra percentuale. Se oggi noi addossiamo all'E. N. P. A. S. l'onere del 75 per cento, pregiudichiamo la situazione per il momento in cui si dovrebbero pagare le buonuscite a coloro che andranno in quiescenza.

Faccio poi un'altra questione: l'emendamento Turnaturi non dovrebbe trovare la sua sede nell'articolo 23, ma la sua collocazione dovrebbe essere nell'articolo 27.

PRESIDENTE. In sostanza, il rappresentante del Governo mantiene il suo punto di vista.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sì, anche perché le mie informazioni sulle condizioni dell'E. N. P. A. S. sono un po' diverse da quelle date dall'onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Quanto alla collocazione del mio emendamento, non ho nessuna difficoltà ad aderire al punto di vista del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zagari e Pieraccini propongono il seguente articolo 21-bis, sostitutivo dell'emendamento Turnaturi:

« I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali (E. N. P. A. S.) sono riconosciuti per intero ».

A questo punto, credo sia necessario che il relatore prenda accordi con il Governo, perché se il Sottosegretario fa la questione della copertura, non possiamo più procedere nella discussione. Pertanto, occorrerebbe rinviare l'esame del provvedimento; altrimenti potremmo correre il rischio di varare una legge inefficiente, qualora il Governo dichiarasse che per la differenza del 25 per cento, di cui al secondo punto dell'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi, la copertura non vi fosse.

PIERACCINI. Questo lo dice il Governo. Noi, invece, riteniamo sufficiente la copertura.

PRESIDENTE. Il relatore ha detto di avere la sensazione che si possa giungere al 75 per cento. Non ha ancora detto che i fondi sussistano. La sua è soltanto una convinzione, non una dimostrazione.

SULLO. Vorrei fare una domanda al rappresentante del Governo. Egli pone una preclusione, in base all'articolo 81 della Costituzione, nei confronti dell'emendamento Zagari-Pieraccini: pone la stessa preclusione di ordine finanziario nei confronti dell'emendamento Turnaturi?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Quando si superi il 50 per cento del riconoscimento del servizio, sì.

SULLO. Allora la situazione è la stessa, per l'uno e per l'altro!

CHIOSTERGI. Mi sembra che tanto l'onorevole Sottosegretario, quanto il relatore, quanto i due colleghi dell'opposizione, abbiano fatto delle affermazioni; ma una prova concreta, in base a calcoli precisi, in base a dichiarazioni dello stesso E. N. P. A. S., non l'abbiamo.

TURNATURI, *Relatore*. Ho tutti i dati e ve li posso esporre.

CHIOSTERGI. È bene conoscerli, perché se noi ci potessimo convincere che con il 75 per cento si avrebbe una esatta copertura, noi, in coscienza, potremmo essere favorevoli,

all'emendamento del relatore anche se il Governo non è della stessa opinione. Ma fino a questo momento, tale certezza io ancora non l'ho.

CHIARAMELLO. Vorrei fare una modesta osservazione. In materia noi abbiamo sempre votato i provvedimenti con una certa elasticità per quanto riguarda la copertura.

Ora, non vedo proprio perché questo provvedimento, che si trascina da mesi, debba essere ulteriormente differito, in quanto si asserisce che disponibilità non vi sono. Ecco perché sono contrario al rinvio mentre sono favorevole alla proposta del relatore. Attendo, convinto che possiamo votare con tutta tranquillità questo provvedimento.

TURNATURI, *Relatore*. In media si dovrebbero corrispondere ad ogni insegnante elementare a riposo circa 200 mila lire in più di ciò che verrebbe a percepire per il servizio effettivamente prestato e i contributi realmente versati. Gli insegnanti a riposo sono circa 15 mila, per cui si verrebbero a pagare circa 3 miliardi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Così è già assorbito tutto ciò che dal Monte pensioni passa all'E. N. P. A. S.!

FERRERI. Dunque, i tre miliardi bastano appena per pagare l'indennità di buonuscita di coloro che sono già stati collocati in pensione, resterebbero così 300 milioni.

TURNATURI, *Relatore*. No, ne resterebbero 800 secondo la soluzione da me proposta.

FERRERI. Comunque il rapporto numerico è questo: su circa 15 mila unità che verrebbero a fruire del trattamento ridotto del 50 o del 75 per cento, ve ne sono circa 80 mila che verrebbero a fruire del trattamento intero. Bisogna poi considerare che andranno a riposo, negli anni 1952-53 e 1953-54, circa 10 mila maestri.

PIERACCINI. No, ne andranno a riposo meno di 5 mila per ogni anno.

FERRERI. Insomma, noi dobbiamo trovare la copertura anche per l'aliquota di insegnanti che sono prossimi al collocamento a riposo dopo la data stabilita.

PRESIDENTE. A me non pare, giunti a questo punto, che si possano fare ora tali conteggi e tali previsioni in sede di Commissione. Occorre chiarire il problema ed io proporrei di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento a quando il Comitato già nominato abbia riesaminato la questione, in modo da prendere una decisione con elementi certi e concreti.

PIERACCINI. Non ci potremo mai trovare d'accordo sui dati, e si sa benissimo il perché. Comunque, noi non ci opponiamo al rinvio.

PRESIDENTE. Noi abbiamo dati affermati dal relatore che sono in contrasto con altri.

BAVARO. Ritengo opportuno che ci vengano forniti dati sul numero dei maestri già in pensione e su quelli che ogni anno, in media, andranno a riposo. Ad ogni modo sono favorevole alla proposta di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Invito il Comitato a riferire al più presto e con la massima urgenza sulla questione.

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti in « pesos » per l'emigrazione italiana in Argentina. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1519-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina.

Questo disegno di legge, dopo l'approvazione da parte della nostra Commissione, nella seduta del 19 ottobre 1951, ci è stato ritrasmesso dal Senato in seguito ad emendamenti apportati dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato. A norma dell'articolo 67, ci dobbiamo occupare soltanto degli articoli modificati. Data la momentanea assenza del relatore onorevole Tundisco, invito l'onorevole Vicentini ad illustrare alla Commissione tali emendamenti.

VICENTINI, *Relatore*. Gli emendamenti apportati dal Senato riguardano innanzitutto l'articolo 1, là dove il limite di 250 milioni di pesos viene portato a 200 milioni.

Per quanto riguarda le motivazioni per la cessione della valuta necessaria da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sono state soppresse al primo comma dell'articolo 1 le parole: « assicurare l'impiego di tecnici e di mano d'opera italiana in Argentina mediante ».

Il Senato ha proposto infatti di dire semplicemente: « dall'ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per », modificando altresì nel seguente modo le lettere a) e b):

a) « finanziamenti intesi a coprire la spesa per trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

nonché delle famiglie di lavoratori già emigrati i quali lo richiedano, sempreché sia accertata la convenienza della richiesta;

b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola ».

Nell'articolo 1 precedentemente approvato dalla Camera, alla lettera a) si stabiliva intanto un limite fino a 150 milioni di pesos, limite che il Senato ha soppresso. Alla lettera b) si parlava di finanziamenti di carattere integrativo « in favore di imprese di colonizzazione agricola ».

Il Senato, evidentemente mosso da preoccupazioni sociali, ha voluto escludere le imprese di colonizzazione agricola, stabilendo che i finanziamenti integrativi vadano ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie.

Inoltre, mentre il nostro ultimo comma dell'articolo 1 si limitava a dire che « i finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina », il Senato ha voluto stabilire una proporzione esatta tra il contributo del Governo italiano e quello argentino. Il testo da esso approvato, infatti, suona così:

« I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano ».

L'altro ramo del Parlamento ha anche aggiunto un comma diretto a stabilire precise garanzie per i lavoratori italiani ai quali « dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ». In altre parole, l'apporto finanziario del Governo italiano — ha giustamente stabilito il Senato — è subordinato al riconoscimento della parità di trattamento dei nostri lavoratori con quelli argentini.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il secondo comma da noi approvato diceva: « Le eventuali differenze conseguenti a inadempimento o causa di forza maggiore sono poste a carico dello Stato alle scadenze stabilite nelle dette operazioni. La spesa derivantene graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio

1952-53 » Esso è stato sostituito dal seguente:

« In corrispondenza della cessione di valuta da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro speciali, all'interesse fino al massimo del 4,50 per cento, da consegnarsi all'Ufficio medesimo a copertura dei pesos ceduti ».

Così pure è stato modificato l'articolo 3, che nel nuovo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, risulta così formulato:

« I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi con decreto del Ministro del tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento è sottoposto, quivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili.

La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro ».

L'ultimo comma del nostro articolo 3 è divenuto articolo a sé stante; l'articolo 4 del nostro testo (divenuto articolo 5 del testo del Senato) ha subito modifiche di carattere formale; è stato soppresso, a seguito delle modificazioni apportate all'articolo 3, il primo comma dell'articolo 5, mentre il secondo comma, modificato soltanto formalmente, risulta così formulato:

« Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero è autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

Infine il Senato ha soppresso il nostro articolo 6 che stabiliva l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PIERACCINI. Vorrei che l'onorevole relatore desse alcune maggiori precisazioni sulle modifiche apportate dal Senato al testo che fu approvato dalla nostra Commissione, perché confesso che non sono affatto convinto che il disegno di legge sia stato migliorato. Ad esempio, all'articolo 1, mentre si era stabilito, dopo una lunga discussione (alla quale aveva partecipato soprattutto l'onorevole Lupis), un limite di 150 milioni di pesos per stabilire una garanzia affinché la maggior parte della somma venisse spesa per il punto a), questo limite è stato ridotto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

Ricordo che anche il Governo era favorevole al testo presentato, ma la Commissione volle stabilire questo limite per assicurare tale garanzia. In secondo luogo, il punto *b*) dice: « finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola ». Ora, anche questo punto mi lascia estremamente perplesso se confrontiamo la dizione di questo punto *b*) modificato dal Senato con la dizione del nostro punto *b*) che dice: « « Finanziamenti di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione agricola, capaci di trasferire adeguato numero di tecnici e di coloni italiani e sempre che esse assumano in prevalenza lavoratori italiani, applicando ai medesimi le norme vigenti per la tutela del lavoro italiano all'estero ». Anche questa garanzia per i nostri lavoratori sparisce, non solo, ma noi avevamo introdotto anche quell'inciso che riguardava « la tutela del lavoro italiano all'estero » che, a mio avviso, è molto importante.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero dare qualche ragguaglio sullo spirito delle innovazioni introdotte dal Senato nel testo di questo disegno di legge. Lo spirito informatore è stato quello di sviluppare ulteriormente, direi quasi, i criteri già affermati dalla Camera rispetto all'originario disegno di legge governativo. La preoccupazione dominante è stata quella per la quale l'utilizzo di *pesos* potesse essere fatto a favore di imprese. Ora, la parola « impresa » sia nella dizione originaria che nel comma *b*) della dizione della Camera rappresenta il titolare del finanziamento, l'intermediario fra i coloni e i contadini e i lavoratori che debbono partecipare al detto beneficio. Questa dizione sembrò che volesse indebolire la volontà essenzialmente sociale che sta alla base del provvedimento di legge, rivolto soprattutto a stabilire i lavoratori italiani all'estero e a finanziarli. Sotto questo profilo, a me pare che il Senato, già edotto del quasi completo rimaneggiamento fatto alla Camera rispetto all'originario testo del disegno di legge governativo, non abbia fatto altro che compiere un altro passo in avanti. E infatti, nel comma *b*), si contempla direttamente il finanziamento nei confronti dei contadini e dei coloni e delle loro famiglie. Ora, perché è scomparso il limite previsto nel primo comma del testo della Camera e che riguardava i 150 milioni di *pesos*? Ciò è accaduto per un duplice ordine di ragioni. Primo, perché è maturato

il convincimento di tenere presente soltanto le finalità sociali di cui al comma *b*). Infatti, il comma *b*) dice: « Finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola ». Il Senato si è dunque limitato a contemplare il finanziamento del viaggio di questi lavoratori. Questa, è stata la prima ragione (mi pare) calzante, centrale della modifica apportata dal Senato. Inoltre, superato ogni dubbio sul carattere sociale dell'ipotesi prevista dal comma *b*), è evidente che tale aspetto della questione è stato guardato con prevalente favore rispetto alla lettera *a*). Vi è, poi, un secondo motivo: tutti gli interventi dello Stato italiano, l'utilizzo di *pesos* a scopo sociale e morale hanno come contropartita, direi, da parte dell'Argentina, l'assunzione di analoghi oneri. Infatti, nelle trattative che si sono svolte negli accordi in corso di esecuzione, fra delegazione italiana e delegazione argentina, si è già addivenuti al criterio che l'Argentina si dovrà accollare oneri corrispondenti a quelli italiani nei confronti della ipotesi di cui al comma *b*), come da lettere già scambiate fra i due paesi. Ne deriva che, per questa parte della utilizzazione dei *pesos*, è già realizzata la condizione in vista dello scopo che si propone la legge. Posso dichiarare che, secondo lo scambio di note avvenuto fra l'Italia e l'Argentina, questo principio è già in atto e precisamente per quanto riguarda il comma *b*) nella misura di 100 milioni di *pesos*. Ritengo, poi, doveroso aggiungere che il Senato ha ritenuto opportuno impegnarsi e far sì che la condizione di pari oneri fosse ben precisata nel penultimo comma dell'articolo 1, complessivamente considerato. Per questi motivi mi sembra chiaro quale sia stato lo spirito cui si è informato il Senato nell'indicare la nuova dizione. Esso ha tenuto ben presente il carattere sociale della legge che oggi è sottoposta al nostro esame. Per quanto riguarda l'accenno relativo alla tutela del lavoro italiano all'estero, debbo comunicare che, per ora, il massimo che si possa ottenere in una legge è il principio della parità di trattamento, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista sociale.

TUDISCO. Vorrei fare osservare alla Commissione che la dizione del Senato presenta dei contrasti letterari fra il comma *b*) e la successiva spiegazione che se ne vuol dare. In altri termini, vi è un comma in cui si contraddice il pensiero che si vuole espri-

mere. Per queste ragioni, qualora il contrasto non si possa sanare in sede di coordinamento, io chiederei di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta per consentire di accordarci col Senato per la stesura di un nuovo testo. Infatti, all'articolo 1 si dice: « Il ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'ufficio italiano dei cambi, la valuta necessaria per: a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento ecc. ». Più sotto dice: « e finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani ecc. ». Dunque, dove è la integrazione se noi diciamo che i finanziamenti sono intesi a « coprire » la spesa di trasferimento e di sistemazione dei lavoratori italiani in Argentina? O è integrazione o è copertura. Si tratta di una questione puramente letterale.

ZAGARI. Desidero domandare all'onorevole Sottosegretario che cosa significa « finanziamento ai contadini ». Cioè, in definitiva, chi verrà finanziato?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Devo dare due chiarimenti. Il primo concerne l'osservazione dell'onorevole Tudisco, al quale mi permetto di affermare che l'apparente antinomia è superata dal fatto che l'onere assunto dallo Stato italiano concerne *in toto* il trasferimento, riguarda cioè il finanziamento totale in modo da coprire il trasferimento. Ma esso deve essere integrativo quando, dal momento interno, passiamo al momento esterno; cioè dall'onere che si assume l'Italia nei confronti dell'emigrante coprendone il viaggio, passiamo allo onere che si assume lo Stato argentino allo scopo di contribuire nelle opere di colonizzazione cui saranno destinati i nostri lavoratori, almeno con un ammontare complessivamente uguale a quello accollatosi dall'Italia. Sotto questo aspetto, l'apparente antinomia si supera e, in fondo, la formula che è nel testo del Senato riproduce integralmente la formula adottata dalla Camera. Con questi chiarimenti credo si possa approvare tranquillamente il disegno di legge.

ZAGARI. La mia domanda ha questo significato: se dei contadini italiani si uniscono in cooperativa e questa chiede il finanziamento, qual'è la risposta del Governo?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta sempre di cooperativa di contadini. Siamo nello spirito e nella lettera della legge.

ZAGARI. Mi preoccupa che la dizione del Senato sia limitativa al concetto di cooperativa.

PIERACCINI. Non so se sarebbe il caso di inserire le parole « o cooperative di contadini ».

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Voi sapete come me e meglio di me, studiando il fenomeno della cooperazione, che l'ente cooperativo riproduce la persona dei soggetti cooperatori. Quindi, l'intenzionalità evidente è che il destinatario ultimo debba essere il contadino. Di conseguenza, se la cooperativa fosse totalmente di contadini, rientrerebbe nell'ambito della legge; se non lo fosse, non vi rientrerebbe. Quindi, prego di non insistere. Noi dobbiamo metterci al lavoro. Già sono scaduti gli accordi.

PIERACCINI. Do atto all'onorevole Sottosegretario che i suoi chiarimenti dimostrano come il testo del Senato costituisca effettivamente un passo avanti. Do anche atto che, formalmente, l'onorevole Tudisco ha ragione, perché vi è un testo poco corretto. Tuttavia si può accettare l'interpretazione dell'onorevole Sottosegretario, per cui con la parola « integrativo » si debba intendere che una parte è data dal Governo argentino e la parte integrativa dal Governo italiano. Quindi, mi pare che si possa approvare oggi questo disegno di legge. Però vorrei fare una controproposta che, mi pare, metta a posto definitivamente i nostri dubbi di coscienza che derivavano, come ha detto l'onorevole Zagari, dal fatto che eliminando la parola « imprese » noi temevamo che si eliminasse anche il concetto di cooperativa. L'onorevole Sottosegretario ha detto che non vi è da temere. Ebbene, non si potrebbe presentare sulla questione un ordine del giorno?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'accetto senz'altro.

TURNATURI. Concordo pienamente con le osservazioni dell'onorevole Pieraccini, e quindi voterò contro la proposta di rinvio.

TUDISCO. Ritiro la mia proposta di rinvio.

MAROTTA. Sul merito della proposta Pieraccini, mi pare che essa si debba accogliere senz'altro. Non so però se l'ordine del giorno possa essere sufficiente per chiarire la portata di quest'articolo. Io non ne sono del tutto sicuro, perché mi pare che anche il Senato debba dire la sua parola; ed anche per un altro motivo. Perché, se parliamo di cooperative di contadini, dobbiamo ammettere che in queste cooperative vi siano dei tecnici, che non sono proprio dei contadini, ma che possono organizzare i contadini medesimi in una impresa di colonizzazione. D'altro canto non si può rinunciare a tale possibilità,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

perché non credo che un contadino isolato possa andare a fare il colonizzatore. Bisogna assolutamente includere le cooperative di contadini organizzati da tecnici capaci, quindi non costituite esclusivamente da contadini che lavorano la terra. Ritengo che questo chiarimento debba essere sottoposto all'esame del Senato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Apprezzo lo scrupolo dell'onorevole Marotta, ma, per tranquillizzarlo, dichiaro pubblicamente che anche nel corso della discussione in Senato è emerso lo stesso problema. Onde, dai lavori preparatori del Senato emerge una interpretazione sicura. Vi è anche una mia dichiarazione che ribadisco ora affinché rimanga anche agli atti della Camera. Ripeto che qui si parla di contadini guardando all'aspetto sostanziale del fenomeno, cioè alla destinazione di questi lavoratori della terra. È troppo chiaro che tali lavoratori sono sia i singoli sia gli associati, tanto più che questi ultimi utilizzano lo strumento della cooperazione per realizzare quelle finalità che sono tenute anche da noi presenti. Di conseguenza il rilievo dell'onorevole Marotta può trovare soddisfazione, perché Camera e Senato sono concordi in tal senso.

Per quanto riguarda il punto che la cooperativa — eventuale, possibile e auspicabile, — di contadini debba comprendere anche i tecnici del lavoro agricolo, l'osservazione è così chiara che io la sottoscrivo, aggiungendo che in questo caso nulla è alterato, ma è bensì avvalorato il carattere di cooperativa agricola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pieraccini, Turnaturi, Marotta, Tudisco e Tosi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro afferma che il comma b) dell'articolo 1 va interpretato nel senso che esso comprende ovviamente il finanziamento a cooperative di contadini, anche organizzate da tecnici per garantire la serietà dell'impresa ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto pienamente l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a

farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:

a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonché delle famiglie di lavoratori già emigrati i quali lo richiedano sempreché sia accertata la convenienza della richiesta;

b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.

I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.

Ai lavoratori emigrati dovrà essere riconosciuta la parità di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali».

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 2 rimane identico. Esso è del seguente tenore:

« La restituzione all'ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1 sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento ».

Pongo in votazione il secondo comma modificato dal Senato:

« In corrispondenza della cessione di valuta da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro speciali, all'interesse fino al massimo del 4,50 per cento, da consegnarsi all'Ufficio medesimo a copertura dei pesos ceduti ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo 3 nel testo modificato dal Senato:

« I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi con decreto del Ministro del tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento è sottoposto, quivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili.

La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

L'ultimo comma dell'articolo 3 già da noi approvato — divenuto articolo 4 nel testo del Senato che ne ha fatto un articolo a parte — è identico. Esso è del seguente tenore:

« Il Ministro del tesoro presenterà annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti ».

Vi è ora l'articolo 5 del nuovo testo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 5 già da noi approvato, ora articolo 6, è stato soppresso dal Senato. Esso era così formulato:

« Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 ».

Pongo in votazione questa soppressione.

(È approvata).

Il secondo comma è stato sostituito dal seguente:

« Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero è autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

L'articolo 6 è stato soppresso. Esso era così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

VICENTINI, *relatore*. Data l'ora tarda, propongo che il disegno di legge sia votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.